

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 dicembre 2023, n. 183.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
12 OTTOBRE 2023, N. 140

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, primo periodo, le parole: «Codice della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti: «codice della protezione civile,» e le parole: «idrogeologica vulcanica» sono sostituite dalle seguenti: «idrogeologica, vulcanica»;

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di livello 3, come definita negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008»;

alla lettera b), la parola: «finalizzato» è sostituita dalla seguente: «finalizzata»;

alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. L'istruttoria tecnica ed economica dell'analisi della vulnerabilità e del piano di misure può essere svolta anche con il supporto dei centri di competenza di cui all'alinea del presente comma, che ne garantiscono l'omogeneità»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «centri competenza» sono sostituite dalle seguenti: «centri di competenza»;

al comma 3:

alla lettera b), le parole: «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale*», le parole: «, è pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «ed è pubblicata» e le parole: «ed è resa pubblica ai sensi di quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'osservanza di quanto previsto»;

alla lettera d), le parole: «in ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «in regime ordinario»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «e le politiche del mare» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al terzo periodo, le parole: «una dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «una di personale dirigenziale», le parole: «unità di personale non dirigenziale, selezionati» sono sostituite dalle seguenti: «di personale non dirigenziale, selezionate» e le parole: «ad un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «al numero massimo»;

al nono periodo, le parole: «oltre le» sono sostituite dalle seguenti: «cui possono aggiungersi le».

All'articolo 3:

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di comunicazione di cui al presente comma è attuato in raccordo con i comuni ubicati nella zona rossa di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016»;

al comma 2, la parola: «Volontariato» è sostituita dalla seguente: «volontariato»;

al comma 3, primo periodo, la parola: «euro» e sostituita dalle seguenti: «di euro».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri» sono sostituite dalle seguenti: «conoscenze relative alla pericolosità elaborate dai centri»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «e strumentali vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque».



All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «Campania, coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Campania coordina»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Governo e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, comprendente l'indicazione delle risorse disponibili, impegnate ed erogate, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare ai relativi interventi di adeguamento. La regione Campania, con provvedimento da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua le risorse, nell'ambito di quelle che risultano disponibili in esito alle attività di cui al primo periodo, da destinare al comune di Pozzuoli come contributo per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la manutenzione delle medesime gallerie per l'anno 2024. Per l'esecuzione delle attività di cui al secondo periodo, il comune di Pozzuoli può avvalersi, anche mediante sottoscrizione di apposita convenzione, della società ANAS Spa, alla quale è dovuto esclusivamente il recupero degli oneri effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, nel limite delle risorse disponibili».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «di personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, comprese figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico», le parole: «per un periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di ventiquattro mesi» e la parola: «aperta» è sostituita dalla seguente: «funzionante»;

alla lettera c), le parole: «alla popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «della popolazione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al di fuori del territorio della Città metropolitana di Napoli»;

al comma 2, le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «6,8 milioni di euro»;

al comma 3, le parole: «in termini» sono sostituite dalle seguenti: «con procedure», le parole: «di quanto previsto dall'articolo 140 del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione, i comuni interessati possono provvedere anche in deroga alle destinazioni d'uso previste dai vigenti strumenti urbanistici»;

al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro» e, al secondo periodo, le parole:

«, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro» sono soppresse;

al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, che sono trasferiti, sulla base del piano di cui al comma 2, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2023, di 467.000 euro per l'anno 2024 e di 2.333.000 euro per l'anno 2025, direttamente ai comuni interessati nella misura spettante ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma 2 e, per l'importo di 50.000 euro per l'anno 2023, alla regione Campania ai sensi di quanto previsto dal comma 4».

All'articolo 7:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3, lettere a), b) e c), relativamente all'analisi di vulnerabilità, e 4, nonché dagli articoli 3, 4, 5 e 6, pari a euro 14.142.858 per l'anno 2023, a euro 1.324.142 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 14.142.858 per l'anno 2023 e a euro 857.142 per l'anno 2024, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 467.000 per l'anno 2024 e a euro 2.333.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

al comma 2, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale» e le parole: «relativamente alle misure di mitigazione» sono sostituite dalle seguenti: «, relativamente alle misure di mitigazione,».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1474):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, GIORGIA MELONI e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, NELLO MUSUMECI (GOVERNO MELONI-I), il 12 ottobre 2023.

Assegnato alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 12 ottobre 2023, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 18 e il 31 ottobre 2023; l'8, il 15, il 22, il 23 e il 28 novembre 2023.

Esaminato in Aula il 29 novembre e approvato il 30 novembre 2023.

Senato della Repubblica (atto n. 952):

Assegnato alla Commissione 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 30 novembre 2023, con i pareri del Comitato per la



legislazione e delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), in sede referente, il 5 dicembre 2023.

Esaminato in Aula il 5 dicembre 2023 e approvato definitivamente il 6 dicembre 2023.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 239 del 12 ottobre 2023.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 47.

23G00193

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2023.

Inserimento di interventi volti alla messa in sicurezza di tre impianti di gestione rifiuti inerti nella Regione Toscana tra i compiti attribuiti al Commissario unico Gen. B. dell'Arma dei carabinieri Giuseppe Vadala.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 3 NOVEMBRE 2023

Visti gli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 120 della Costituzione ove si prevede che il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto della normativa comunitaria e nel caso di possibile lesione all'unità giuridica ed economica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la «direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti» e, in particolare, l'art. 13, concernente la «Procedura di chiusura e di gestione successiva alla chiusura delle discariche»;

Visto, in particolare, l'art. 14, lettere *b)* e *c)* della citata direttiva 1999/31/CE che impone l'adozione delle misure necessarie a rendere conformi o a chiudere definitivamente le discariche preesistenti all'entrata in vigore della medesima direttiva;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, attuativo della predetta direttiva 1999/31/CE e, in particolare, l'art. 12, avente ad oggetto la procedura di chiusura delle discariche;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare, l'art. 8, commi 1 e 2, concernente l'attuazione dell'art. 120 della Costituzione sul potere sostitutivo;

Visto, altresì, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 250, ove si prevede, tra l'altro, che «Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il

proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare, l'art. 41 secondo cui, «in relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto comma e 120, secondo comma della Costituzione [...] i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti»;

Visto, in particolare, il comma 2-*bis* del citato art. 41, della legge n. 234 del 2012, che prevede la nomina di un apposito commissario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'UE;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 recante «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate» e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011;

Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», e in particolare l'art. 5 concernente «ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale»;

Visto, inoltre, il comma 5 dello stesso art. 5 del citato decreto-legge n. 111 del 2019, secondo cui le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il

